



STATUTO

Art. 1 - Denominazione e sede

E' costituita, ai sensi degli artt. 36 e seguenti del c.c., la "Associazione Italiana Pedologi (A.I.P.)", con sede in Firenze, Piazza D'Azeglio, 30.

Art. 2 - Finalità

L'Associazione ha per finalità la formazione, la valorizzazione, la promozione e la tutela della figura del pedologo. In particolare essa intende promuovere la conoscenza della pedologia e divulgare, ad ogni livello e con ogni mezzo di informazione o iniziativa, il ruolo del pedologo quale esperto conoscitore di una delle più importanti risorse naturali: il suolo.

L'Associazione si propone inoltre come punto di riferimento e coordinamento per tutte quelle problematiche che riguardano gli aspetti professionali e tecnici dei pedologi italiani siano essi ricercatori, liberi professionisti, dipendenti pubblici e privati.

L'Associazione intende collaborare con tutte le altre Associazioni o istituzioni scientifiche italiane e straniere e con gli ordini professionali che operano nell'ambito della scienza del suolo e, più in generale, dell'ambiente, nonché mettere a loro disposizione il proprio contributo morale e materiale.

L'Associazione è apolitica.

L'Associazione non ha fini di lucro.

Art. 3 - Durata

La durata dell'Associazione è a tempo indeterminato.

Art. 4 - Soci

Fanno parte dell'Associazione le persone fisiche che svolgono attività documentata di pedologo e le persone giuridiche, quali enti pubblici o privati, associazioni e società.

Per pedologo si intende un esperto di pedologia, rilevamento, classificazione, cartografia, interpretazione e conservazione dei suoli e delle terre, secondo le metodiche accettate a livello nazionale ed internazionale.

I soci possono essere di quattro categorie:

- a) *soci ordinari*: sono soci ordinari quei pedologi, come sopra definiti, per i quali è documentata una esperienza di lavoro continuativa nel settore pedologico maggiore ai 6 (sei) anni;
- b) *soci collaboratori*: sono soci collaboratori quei pedologi, come sopra definiti, che, anche se non hanno maturato l'esperienza di lavoro necessaria per aderire come socio ordinario, intendono contribuire fattivamente all'attività dell'Associazione;
- c) *soci aderenti*: in considerazione che operano sul suolo anche altri soggetti diversi dal pedologo, ma che agiscono direttamente o indirettamente sui fatti economici, sociali, legali e tecnici che ne influenzano la gestione,

sono soci aderenti coloro che, pur non essendo pedologi nel senso sopra definito, possono proficuamente integrare le competenze dell'Associazione ed aumentarne le potenzialità operative;

d) *soci sostenitori*: sono soci sostenitori le persone fisiche e giuridiche come enti pubblici e privati, associazioni e società che contribuiscono all'attività dell'Associazione mediante il versamento di una quota associativa in denaro. In caso di soci sostenitori costituiti da enti, associazioni, società, essi faranno parte dell'Associazione tramite il loro legale rappresentante o persona da esso espressamente delegata.

Art. 5 - Soci: ammissione

I soci ordinari, collaboratori e aderenti vengono ammessi nell'Associazione dal Consiglio Direttivo a seguito di richiesta scritta e presentazione di due soci ordinari.

I soci sostenitori vengono ammessi nell'Associazione dal Consiglio Direttivo dietro presentazione di richiesta scritta. La richiesta scritta dovrà indicare la categoria di socio per la quale si chiede l'iscrizione e fornire tutti gli elementi utili per la valutazione dell'ammissibilità da parte del Consiglio Direttivo.

La qualità di socio si perde per esclusione, per recesso, per mancato versamento della quota per almeno due anni consecutivi. Il recesso è consentito a qualsiasi socio in qualsiasi momento.

L'esclusione è deliberata dal Consiglio Direttivo nei confronti del socio che danneggia moralmente e materialmente l'Associazione.

Art. 6 - Patrimonio sociale e mezzi finanziari

L'Associazione trae i mezzi per finanziare la propria attività:

- a) dalle quote associative dei soci ordinari, collaboratori, aderenti e sostenitori;
- b) da donazioni, elargizioni, lasciti, contributi di persone, società, enti pubblici e privati, nazionali e internazionali;
- c) dai proventi di iniziative attuate o promosse dall'Associazione per la raccolta di fondi.

La misura delle quote associative viene fissata dal Consiglio Direttivo.

E' consentito il versamento di quote associative triennali in un'unica soluzione.

I versamenti a qualunque titolo effettuati dai soci deceduti, receduti o esclusi non saranno rimborsati.

Art. 7 - Organi sociali

Sono organi dell'Associazione:

- a) l'Assemblea dei Soci;
- b) il Consiglio Direttivo;
- c) il Presidente del Consiglio Direttivo;
- d) il Collegio dei Probiviri.

Art. 8 - Assemblea dei Soci: convocazione

L'Assemblea dei Soci è convocata dal Presidente del Consiglio Direttivo, anche in luogo diverso dalla sede sociale, una volta l'anno in via ordinaria, mediante convocazione scritta a ciascun socio contenente l'ordine del giorno e spedita almeno 15 giorni prima di quello fissato per l'adunanza.

L'avviso di convocazione prefissa anche l'adunanza in seconda convocazione, che può aver luogo decorsa un'ora dalla prima.

L'Assemblea può essere convocata in via straordinaria su richiesta firmata di almeno un quinto dei soci o dal Consiglio Direttivo.

Hanno diritto di intervenire all'Assemblea tutti i soci in regola nel pagamento della quota associativa.

Il socio può delegare per iscritto altro socio a rappresentarlo nell'Assemblea anche se quest'ultimo è membro del Consiglio, tranne che per l'approvazione del bilancio e per deliberazioni in merito a responsabilità dei consiglieri. Un socio non può essere portatore di più di due deleghe.

L'Assemblea in prima convocazione è valida quando sia presente la metà più uno degli iscritti all'Associazione e delibera con il voto favorevole della metà più uno dei presenti.

In seconda convocazione l'Assemblea è valida qualunque sia il numero degli intervenuti e delibera con il voto favorevole della metà più uno dei presenti.

Art. 9 - Assemblea dei Soci: attribuzioni

E' compito dell'Assemblea:

- a) stabilire le direttive generali dell'Associazione;
- b) approvare il bilancio;
- c) deliberare sulle modifiche all'atto costitutivo e statuto e su quant'altro a lei demandato per legge o per statuto;
- d) stabilire il numero dei componenti il Consiglio Direttivo;
- e) eleggere fra i soci ordinari, collaboratori e aderenti il Consiglio Direttivo e il Collegio dei Provisori;
- f) approvare e modificare il Regolamento Interno;
- g) sciogliere l'Associazione.

Art. 10 - Assemblea: svolgimento

L'Assemblea è presieduta dal Presidente del Consiglio Direttivo.

Il Presidente dell'Assemblea nomina, fra i soci, un Segretario e, se lo ritiene opportuno, due scrutatori.

Il Presidente accerta la regolarità della convocazione e costituzione dell'Assemblea, il diritto ad intervenire e la validità delle deleghe.

Dell'Assemblea si redige un verbale firmato dal Presidente e dal Segretario.

Art. 11 - Consiglio Direttivo: composizione

L'Associazione è amministrata da un Consiglio Direttivo, di un numero di componenti variabile da cinque a quindici, che sarà fissato dall'Assemblea quando procederà alla elezione.

Il Consiglio Direttivo è costituito da soci ordinari, soci collaboratori (questi ultimi in numero non inferiore a 1/3 - un terzo) e da un rappresentante dei soci aderenti.

Il Consiglio Direttivo elegge, fra i consiglieri che sono soci ordinari, il Presidente.

Il Consiglio Direttivo elegge fra tutti i consiglieri un Vice Presidente, un Tesoriere e, se ritenuto necessario, un Comitato di gestione.

Il Vice Presidente collabora con il Presidente e lo sostituisce in caso di assenza o impedimento. In assenza di entrambi presiede il più anziano di età dei presenti.

Il Consiglio può delegare alcune delle sue attribuzioni ad uno o più dei suoi componenti riuniti in apposito Comitato di gestione.

Nel Consiglio Direttivo sono eletti anche soci collaboratori ma per non più di un terzo dei consiglieri.

I membri del Consiglio non sono eleggibili per più di tre volte consecutive.

Art. 12 - Consiglio Direttivo: adunanza

Il Consiglio Direttivo si riunisce almeno una volta ogni sei mesi e ogniqualevolta il Presidente lo ritenga necessario

o sia richiesto da almeno un terzo dei componenti.

Il Consiglio è presieduto dal Presidente, in sua assenza dal Vice Presidente, in assenza di entrambi, dal consigliere più anziano di età presente.

Per la validità delle adunanze occorre la personale presenza della maggioranza dei componenti il Consiglio; per la validità delle deliberazioni il voto favorevole della maggioranza semplice dei presenti.

In caso di parità, il voto deve essere ripetuto non prima di un'ora dalla prima votazione; nel caso di ulteriore parità, risulterà decisivo il voto del Presidente o, in sua assenza, del Vice Presidente o del delegato a presiedere la riunione.

Il Consiglio può dichiarare decaduto il Consigliere che è assente per tre volte consecutive alle riunioni del Consiglio Direttivo. Alle adunanze possono partecipare soci invitati dal Consiglio i quali possono esprimere il loro parere, sebbene non vincolante.

Delle riunioni del Consiglio verrà redatto, su apposito libro, il relativo verbale, che verrà sottoscritto dal Presidente e dal verbalizzante.

Art.13 - Consiglio Direttivo: attribuzioni

Il Consiglio Direttivo provvede all'ordinaria e straordinaria gestione dell'Associazione.

Il Consiglio dura in carica due esercizi sociali.

Nella sua prima adunanza il Consiglio Direttivo nomina il Presidente, il Vice Presidente e il Tesoriere, determinandone i poteri, e con facoltà di delegare loro parte delle proprie attribuzioni.

In caso di dimissioni, decadenza o decesso di uno o più consiglieri, il Consiglio provvede alla loro sostituzione provvisoria fino alla prossima Assemblea, per cooptazione.

Ad esso spetta:

- a) deliberare sull'ammissione dei soci;
- b) determinare le quote associative per i soci ordinari, collaboratori, aderenti e sostenitori;
- c) presentare lo schema di bilancio e i programmi di lavoro;
- d) nominare, fra i propri membri, un eventuale Comitato di Gestione per l'amministrazione ordinaria dell'Associazione;
- e) nominare, fra i propri membri o anche fra estranei, eventuali Comitati promotori, per lo studio, sviluppo e realizzazione di iniziative specifiche quali la certificazione volontaria dei lavori pedagogici professionali o la creazione di elenchi temporanei di pedagoghi specializzati in rilevamento, valutazione, collaudo, correlazione ecc.;
- f) deliberare su ogni questione di rilevante interesse per l'Associazione;
- g) reperire fondi per il raggiungimento dei fini associativi;
- h) dotare l'Associazione di un Regolamento Interno da sottoporre all'approvazione dell'Assemblea.

Art. 14 - Presidente del Consiglio Direttivo

Il Presidente dell'Associazione è il Presidente del Consiglio Direttivo.

Il Presidente rappresenta legalmente l'Associazione nei confronti di terzi ed in giudizio ed ha la firma sociale, cura l'esecuzione dei deliberati dell'Assemblea e del Consiglio, nei casi d'urgenza esercita i poteri del Consiglio, salvo rettifica alla prima adunanza Consigliare.

Art. 15 Collegio dei Probiviri

Il Collegio è formato da tre soci ordinari un socio collaboratore ed un socio aderente e viene eletto dall'Assemblea dei Soci.

Tutte le eventuali controversie insorgenti fra i Soci o fra questi e l'Associazione o i suoi organi, sono risolte dal Collegio dei Probiviri, quali arbitri amichevoli compositori, i quali giudicheranno con lodo inappellabile.

Art. 15/bis Sezioni regionali

L'Associazione promuove la costituzione di sezioni regionali il cui ordinamento e funzionamento vengono previsti all'interno del regolamento di cui all'art. 13 lettera h).

Art. 16 Esercizio sociale - Bilancio

L'esercizio sociale si chiude al 31 dicembre di ogni anno.

Il Consiglio Direttivo deve presentare entro sei mesi dalla chiusura dell'esercizio il bilancio all'Assemblea dei Soci affinché possa deliberare in merito.

Art. 17 - Distintivo e tessera

Il distintivo e la tessera associativa sono quelli determinati dal Consiglio Direttivo.

In caso di enti, società, associazioni, la tessera associativa sarà rilasciata impersonalmente.

Art. 18 - Bollettino

Ogni socio riceverà il Bollettino ufficiale dell'Associazione e usufruirà di tutti i servizi che l'Associazione riterrà di attivare per il conseguimento degli scopi sociali.

Art. 19 - Revisione dello statuto e scioglimento

Per la revisione o modificazione del presente Statuto e per lo scioglimento dell'Associazione sarà necessario che la proposta sia approvata con il voto favorevole dei due terzi dei partecipanti all'Assemblea.

In caso di scioglimento l'attivo netto sarà erogato a scopi analoghi a quelli dell'Associazione, a seconda della deliberazione della rispettiva Assemblea dei Soci, esclusa sempre però la divisione fra i Soci.

Art. 20

Per quanto non previsto valgono le norme del Codice Civile in materia.